



CORTE DI APPELLO DI CATANIA
DIRIGENZA DELLA CANCELLERIA

Catania, lì 12.2.2006

Prot. n. 298 | I

Rif. prot. n.

Oggetto: Opposizione ai sensi dell'art. 3 R.D. 639/1910.
Quesito.

Al Signor
Presidente della Corte

SEDE

Con riferimento alla nota sopra menzionata, esaminata la questione sottoposta dall'Ufficio del Giudice di Pace di Avola, questa dirigenza ritiene che le opposizioni ex art. 3 R.D. n. 639 del 14.4.1910 siano da considerare come opposizione all'esecuzione e, pertanto, soggetti al contributo unificato secondo gli scaglioni di cui all'art. 13 del D.P.R. 30.5.2002, n. 115 recante il T.U. in materia di spese di giustizia ed, altresì, all'anticipazione forfettaria di cui all'art. 30 stesso T.U. come sostituito dall'art. 1, comma 33, della legge 30.12.2004, n. 311 (legge finanziaria 2005).

Tale convincimento è supportato anche dalla risoluzione del Ministero delle Finanze n. 134 del 3.8.1999 secondo cui il giudizio di opposizione de quo non rientra nella sfera di applicazione dell'art. 5 della tabella All. B) alla legge sul bollo, bensì nell'ambito dell'art. 20 della tariffa (parte 1^a) di cui al D.M. (Finanze) vigente 20.8.1992 recante l'approvazione della tariffa dell'imposta di bollo, per cui gli atti in argomento sono soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine.

Il Dirigente Amministrativo
(Caruso Concetto)

Testo Unico del 14/04/1910 n. 639

Titolo del provvedimento:

Testo unico delle disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, dei proventi di demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari.

(N.D.R.: Per effetto dell'articolo 1 della legge 3 febbraio 1957 n. 16 gli uscieri di conciliazione sono ora denominati messi di conciliazione).
(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30/09/1910)

art. 1

Disposizioni generali.

Testo: in vigore dal 01/10/1910

I sistemi di procedura coattiva, attualmente in vigore nelle diverse regioni del Regno, per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, del Fondo per il culto, del Fondo di religione e beneficenza di Roma, degli Economati generali e dei sub-economati dei benefici vacanti (sia per le entrate economali, sia per quelle degli enti ecclesiastici dipendenti, quando essi si trovino effettivamente e direttamente amministrati dagli Economati e sub-economati predetti), delle province, dei comuni e delle sostituzioni dalle disposizioni della presente legge, le quali sono applicabili anche ai proventi del Demanio pubblico e dei pubblici servizi esercitati dallo Stato e dagli enti sopra menzionati.

art. 2

Procedura di coazione.

Testo: in vigore dal 01/10/1910

Il procedimento di coazione comincia con l'ingiunzione, la quale consiste nell'ordine, emesso dal competente ufficio dell'ente creditore, di pagare entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la somma dovuta. La ingiunzione e' vidimata e resa esecutoria dal pretore nella cui giurisdizione risiede l'ufficio che la emette, qualunque sia la somma dovuta; ed e' notificata, nella forma delle citazioni, da un ufficiale giudiziario addetto alla pretura o da un usciere addetto all'Ufficio di conciliazione. L'ufficiale giudiziario o l'usciere dell'Ufficio di conciliazione deve restituire all'Ufficio emittente l'originale ingiunzione, munita del certificato di eseguita notificazione.

Per la intimazione ai debitori d'ignoto domicilio, residenza o dimora, o residente all'estero, sono applicabili le norme stabilite dalla procedura civile per le citazioni.

Per l'effettuata notificazione e' corrisposta all'ufficiale giudiziario o all'usciere del conciliatore la meta' dei diritti spettanti, giusta la tariffa vigente, agli ufficiali giudiziari delle preture.

art. 3

Opposizione all'ingiunzione.

Testo: in vigore dal 01/10/1910

Entro trenta giorni dalla notificazione dell'ingiunzione, il debitore puo' contro di questa produrre ricorso od opposizione avanti il conciliatore o il pretore, o il tribunale del luogo, in cui ha sede l'ufficio emittente, secondo la rispettiva competenza, a norma del codice di procedura civile. L'autorita' adita ha facolta' di sospendere il procedimento coattivo. Il provvedimento di sospensione puo' essere dato dal conciliatore, pretore o presidente con semplice decreto in calce al ricorso.

art. 4

Sospensione del procedimento.

Testo: in vigore dal 01/10/1910

Respinto, in tutto od in parte, il ricorso o l'opposizione dall'autorità adita e riattivato, qualora ne fosse stata disposta la sospensione, il procedimento coattivo, oppure proseguito, in mancanza del ricorso o dell'opposizione anzidetti o dell'inibitoria da parte dell'autorità suindicata, il procedimento medesimo, esso non potrà, per qualsiasi motivo, ed anche quando sia pendente giudizio d'appello, essere sospeso se non in seguito a pagamento della somma dovuta, salvo il caso di provvedimento di sospensione che fosse dato dall'autorità adita per l'appello. Tale pagamento dovrà comprovarsi con la quietanza staccata dai prescritti bollettari.

art. 5

Pignoramento dei beni mobili.

Testo: in vigore dal 01/10/1910

Trascorso inutilmente il termine di giorni trenta, fissato dall'art. 2 per i debitori morosi, o respinto il ricorso o l'opposizione nei casi in cui fosse stata ordinata la sospensione del procedimento coattivo a tenore degli artt. 3 e 4, l'ente creditore procede, per mezzo di un ufficiale giudiziario addetto alla pretura o di un usciere dell'ufficio di conciliazione, al pignoramento dei beni mobili del debitore, eccettuati quei mobili che per legge non possono essere pignorati.

art. 6

Atto di pignoramento.

Testo: in vigore dal 01/10/1910

L'atto di pignoramento, redatto dall'ufficio giudiziario o dall'usciere, in presenza di due testimoni, contiene la designazione dell'ente che procede all'esecuzione, il nome e cognome del debitore e dei testimoni, il titolo e l'ammontare del debito, la qualità, la quantità e il valore approssimativo degli oggetti oppignorati, il nome e il cognome del depositario, e l'intimazione al debitore che trascorso il termine stabilito dall'art. 10 si procederà alla vendita degli oggetti oppignorati al pubblico incanto. Quando si proceda sui frutti naturali pendenti, l'atto di oppignoramento deve indicare la qualità e la natura dei frutti oppignorati, due almeno dei confini dell'appezzamento in cui i frutti si trovano, e l'estensione approssimativa del medesimo.

L'atto di pignoramento sarà sottoscritto dall'ufficiale giudiziario o dall'usciere e dal depositario.

Copia dell'atto si consegna al debitore, se presente, o alla persona che lo rappresenta sul luogo; in mancanza dell'uno o dell'altra, la copia si rimette al domicilio del debitore, e se il domicilio non è nel comune la copia si rimette, per conto del debitore, al sindaco.

art. 7

Comunicazione del pignoramento.

(NOTA REDAZIONALE: La pena originaria della multa è stata depenalizzata dall'art. 2 RD 24 settembre 1931 n. 1473. L'importo originario di lire 20, sestuplicato dal DLG C.P.S. 5 ottobre 1947 n. 1208 e' aumentato ai sensi della L 12 luglio 1961 n. 603, e' stato così determinato dall'art.

114 L 24 novembre 1981 n. 689.)

Testo: in vigore dal 01/10/1910

Dell'avvenuto pignoramento l'ufficiale giudiziario o l'usciere dà notizia immediata al sindaco trasmettendogli copia dell'atto. Appie' dell'atto di pignoramento sarà iscritta al nomina di uno stimatore fatta dal sindaco. Gli ufficiali giudiziari ed usciere che contravvengono al disposto di quest'articolo sono puniti, sopra denuncia del sindaco, con la sanzione amministrativa di lire 4.000 a favore del comune e, in caso di recidiva, con la destituzione.

art. 8

Custodia dei beni.

Testo: in vigore dal 01/10/1910

L'ente creditore non puo' prendere in custodia gli oggetti oppignorati. Per la custodia dei medesimi si costituisce depositario lo stesso debitore od una terza persona, a scelta dell'ente creditore, e non trovandosi chi assuma l'incarico, si nomina dal sindaco un depositario d'ufficio sopra istanza dell'ente creditore.

art. 9

Procedura di pignoramento.

Testo: in vigore dal 01/10/1910

Salvo l'omissione del precetto, nulla e' innovato alla procedura ordinaria quanto al pignoramento dei beni mobili presso terzi e all'assegnazione di crediti di pagamento. L'ente creditore pero' puo' valersi dell'ufficiale giudiziario o dell'usciera di cui all'art. 2 per tutti gli atti della procedura esecutiva, compresa la notificazione della sentenza. Il pignoramento dei fitti e delle pigioni dovuti al debitore si fara' dall'ufficiale giudiziario o dall'usciera mediante la consegna all'affittuario od inquilino di un atto contenente l'ordine di pagare all'ente creditore, invece che al locatore, il fitto o la pigione scaduta o da scadere, sino alla concorrenza delle somme dovute all'ente medesimo.

art. 10

Vendita dei beni.

Testo: in vigore dal 01/10/1910

Scorsi dieci giorni dal pignoramento di cui all'art. 6, senza che sia soddisfatto il debito, l'ente creditore precede alla vendita degli oggetti oppignorati al pubblico incanto, che si apre sul presso di stima. L'incanto si notifica al pubblico a cura dell'ente creditore, con avviso da affiggersi, per mezzo dell'ufficiale giudiziario o dell'usciera, di cui all'art. 2, alla porta esterna della casa del comune cinque giorni prima del giorno fissato per la vendita.

L'avviso indica il giorno, l'ora, il luogo e gli oggetti da vendersi. Quando si tratti di oggetti per i quali vi sia pericolo di deperimento od occorra una dispendiosa conservazione, l'ente creditore, previa autorizzazione del pretore, o del giudice conciliatore nei comuni che non sono sede di pretura, puo' abbreviare i termini suddetti ed anche procedere alla vendita nello stesso giorno nel quale segue il pignoramento, purché vi sia l'intervallo di non meno di due ore dalla pubblicazione dell'avviso relativo.

art. 11

Vendita all'incanto.

(NOTA REDAZIONALE: Il regolamento, indicato nel secondo comma, non e' stato mai emanato.)

Testo: in vigore dal 01/10/1910

Il segretario comunale, o un suo delegato, assiste all'incanto e stende il relativo atto che contiene il nome e cognome di ciascun acquirente, il prezzo di vendita di ogni oggetto e la firma del segretario o del suo delegato e del debitore.

L'incaricato della riscossione non puo' mai rendersi deliberatorio. Gli oggetti d'oro e d'argento non possono venderli per somma minore del valore intrinseco determinato dalla stima; quelli rimasti invenduti si ritengono dall'ente creditore come danaro per il solo valore intrinseco.

art. 12

Deposito della somma e pagamento.

(NOTA REDAZIONALE: In relazione al secondo comma vedi ora artt. 541 e 542 C.P.C. 1940.)

Testo: in vigore dal 01/10/1910

Seguita la vendita dei mobili, gli atti originali della vendita e la somma ricavata si depositano entro tre giorni presso il cancelliere della pretura. La distruzione del prezzo tra l'ente creditore e i creditori opposti si fa a norma del Capo VIII, titolo II, libro II del codice di procedura civile. Pero' il pretore ordina immediatamente il pagamento all'ente creditore di quanto gli spetta, ogni qualvolta non vi siano creditori privilegiati prevalenti o di egual grado che abbiano fatto opposizione, o quando il prezzo ricavato basti a soddisfare tutti i creditori.

art. 13

Pignoramento dei fitti e delle pigioni.

Testo: in vigore dal 01/10/1910

Ove l'ente creditore abbia oppignorato pigioni o fitti gia' scaduti, l'affittuale o l'inquilino dovra' pagare l'ammontare del debito per il quale si e' proceduto, degli accessori e delle spese, nel termine di quindici giorni dopo il pignoramento, e sino alla concorrenza del suo debito. Se le pigioni o fitti non sono ancora scaduti il pagamento sara' effettuato nei tempi di rispettiva scadenza.

Le anticipazioni saranno ammesse se fatte in conformita' della consuetudine locale e provate nei modi di legge.

art. 14

Diritti del pignorante.

(NOTA REDAZIONALE: Vedi ora artt. 2771 e 2772 C.C. 1942.)

Testo: in vigore dal 01/10/1910

Pel conseguimento di quanto sia dovuto dall'affittuario o dall'inquilino pel fitto o per la pigione l'ente creditore puo' esercitare tutti i diritti competenti al locatore suo debitore. Puo' anche procedere direttamente con le norme di questa legge, non ostante l'affittamento, sopra i frutti del fondo affittato, e colpiti dal privilegio stabilito dall'art. 1962 del codice civile.

art. 15

Competenze degli ufficiali giudiziari.

Testo: in vigore dal 01/10/1910

Per gli atti compiuti nel procedimento di esecuzione mobiliare, l'ufficiale giudiziario o l'uscieri designati nell'art. 2 hanno diritto alle competenze di cui nell'articolo stesso.

art. 16

Esclusione dell'obbligo della notificazione.

Testo: in vigore dal 01/10/1910

Nel procedimento di espropriazione, iniziato per i crediti di cui nell'art. 1 della presente legge, e' escluso l'obbligo della notificazione del titolo esecutivo.

art. 17

Nomina del sequestratario.

Testo: in vigore dal 01/10/1910

Notificato al debitore il precetto di pagamento, il presidente del tribunale

competente nel giudizio di espropriazione procede, sull'istanza dell'ente creditore e mediante ordinanza, alla nomina del sequestratario, preferendo la persona che gli sia proposta dall'ente, purché la riconosca idonea. Il presidente provvede egualmente sull'istanza degli interessati alla rimozione del sequestratario ed alla surrogazione di altro. Previa citazione dell'ente, il presidente revoca la nomina del sequestratario ed annulla gli effetti dell'immissione in possesso quando siano estinti i debitori per cui si procede.

Le ordinanze del presidente sono provvisoriamente esecutorie. L'ordinanza di immissione in possesso del sequestratario si esegue con la notificazione di un unico atto contenente il precetto per il rilascio in un termine di giorni tre e l'avviso per l'immissione nei due giorni successivi, fissando il giorno e l'ora in cui l'ufficiale giudiziario si recherà sul luogo per l'esecuzione. La notificazione di tale atto al debitore vale citazione affinché esso possa trovarsi presente.

art. 18

Estensione del privilegio.

(NOTA REDAZIONALE: In relazione al primo comma vedi ora art. 2770 C.C. 1942.)

Testo: in vigore dal 01/10/1910

Il privilegio stabilito nell'art. 1961 del codice civile viene esteso a tutte le somme che l'ente creditore, in seguito ad autorizzazione del presidente del tribunale, direttamente o per mezzo del sequestratario, anticipa per la conservazione dei beni.

Non ha luogo l'amministrazione giudiziaria e cessa, se già fosse ordinata, qualora gli immobili fossero affittati ed il debitore avesse stipulata in favore dell'ente che l'avesse accettata, la delegazione o cessione dei fitti. In tal caso l'ente potrà procedere contro l'affittuario moroso con la procedura speciale stabilita cogli artt. 5 a 15 della presente legge.

art. 19

Efficacia delle cessioni.

Testo: in vigore dal 01/10/1910

Le cessioni o liberazioni di fitti non scaduti per un termine maggiore di un anno, anche se trascritte, sono inefficaci dal giorno della trascrizione del precetto riguardo all'ente creditore avente ipoteca iscritta anteriormente alla data certa della cessione o liberazione.

art. 20

Autorizzazione all'affitto.

Testo: in vigore dal 01/10/1910

Quando occorre dare in affitto i fondi, l'autorizzazione sarà concessa dal presidente del tribunale con ordinanza non impugnabile, e potrà essere data anche in modo generico sull'istanza del debitore, del creditore o del sequestratario, citato quello fra essi che non è unito all'istanza. Il sequestratario riscuote le rendite e i frutti, il cui ammontare, dedotte le spese di amministrazione e i tributi pubblici, verserà nella cassa dell'ente creditore. Incombe lo stesso obbligo al sequestratario che si trovi già nominato sull'istanza di altro creditore. Per la nomina, revoca e surrogazione del sequestratario si osserva la procedura degli incidenti.

art. 21

Opposizione al precetto.

(NOTA REDAZIONALE: In relazione al secondo comma vedi ora art. 568 c.p.c. 1940; in relazione al terzo comma vedi ora art. 591, secondo comma, c.p.c. 1940.)

Testo: in vigore dal 01/10/1910

Le opposizioni al precetto, in qualunque tempo proposte, non sospendono il corso del giudizio, salvo che l'autorità giudiziaria ne ordini la sospensione.

L'ente creditore puo' domandare l'incanto, attribuendo agli immobili come prezzo venale il valore risultante dall'estimazione dei beni, sulla base dell'art. 663 cod. proc. civ., esclusa, di regola, la perizia. Tuttavia l'ente creditore che procede non ha l'obbligo di sottostare all'offerta e alle conseguenze che ne derivano, secondo il predetto art. 663. Ove la vendita o la rivendita non avvenga, si procedera' ad altro incanto nel modo stabilito nella seconda parte dell'art. 675 del codice medesimo.

art. 22

Giudizi di purgazione.

(NOTA REDAZIONALE: Vedi ora artt. 2890 n. 3 e 2891 c.c. 1942.)

Testo: in vigore dal 01/10/1910

Nei giudizi di purgazione, se il prezzo stipulato o che si dichiarera', ai sensi dell'art. 2043, n. 3 cod. civ., e' minore del credito dell'ente che procede, e non viene fatto da altro creditore l'aumento del decimo, in conformita' dell'art. 2045 del detto codice, l'ente medesimo puo' fare istanza per l'incanto sul prezzo come sopra stipulato o dichiarato, senza obbligo di fare aumento del decimo e senza impegno alcuno, qualunque sia l'esito dell'incanto.

art. 23

Diritto di surroga.

(NOTA REDAZIONALE: L'art. 575 c.p.c., indicato nel terzo comma, non ha corrispondenti nel vigente codice di procedura civile.)

Testo: in vigore dal 01/10/1910

Se l'espropriazione si trovasse gia' iniziata da altri creditori, l'ente che procede avra' diritto di essere surrogato ai creditori esproprianti nel procedimento, quantunque non vi fosse motivo di negligenza. L'ente ha facolta' di surrogarsi in una espropriazione dipendente da un precetto anteriore, limitatamente ai beni ad esso ipotecati, fermi gli atti gia' compiuti nel corso del giudizio. Esso non ha l'obbligo di comprendere nel suo giudizio di espropriazione la maggiore quantita' di beni a cui si riferisca un posteriore precetto.

Tuttavia l'ente ha l'obbligo di procedere anche per la maggiore quantita' dei beni compresi nel precetto che da' luogo alla surrogazione od anche in un precetto posteriore, qualora i beni predetti e quelli ad esso ipotecati siano gravati cumulativamente da precedenti ipoteche eventuali.

Quando l'ente che sostiene la procedura per l'esecuzione trascuri di continuarla, potra' chiedersi da altro creditore la surrogazione, ai sensi dell'art. 575 del codice di procedura civile.

art. 24

Assegnazione del termine minimo.

Testo: in vigore dal 01/10/1910

Il magistrato assegnera' sempre, nell'interesse dell'ente creditore, il termine minimo in tutti i casi nei quali il codice di procedura civile stabilisce un termine massimo ed uno minimo.

I termini della notificazione, pubblicazione ed inserzione del bando saranno ridotti alla meta'.

art. 25

Esequibilita' della sentenza.

Testo: in vigore dal 01/10/1910

La sentenza che autorizza la vendita e' sempre provvisoriamente eseguibile, nonostante qualsiasi gravame.

art. 26

Sospensione del giudizio.

Testo: in vigore dal 01/10/1910

Le domande di separazione, le eccezioni di nullita' e tutte le istanze incidentali, ancorche' riguardino il giudizio di merito, compresa l'eccezione

di pagamento, non sospendono il corso del giudizio e la vendita, salvo il caso che la sospensione sia provvisoriamente ordinata dal tribunale. Nondimeno, se la domanda e' poi respinta dal tribunale, la sospensione ordinata non ha piu' effetto, sebbene la sentenza del tribunale venga impugnata.

art. 27

Pagamento del prezzo.

Testo: in vigore dal 01/10/1910

Il compratore degli immobili, nei venti giorni dalla vendita definitiva, dovra' pagare all'ente creditore, senza attendere il proseguimento della graduazione, quella parte del prezzo che corrisponde al credito dell'ente in capitale, accessori e spese. In difetto di che vi sara' astretto con tutti i mezzi consentiti dalla legge e con la rivendita degli immobili aggiudicatigli a sue spese e rischio, salvo l'obbligo all'ente stesso di restituire a chi di ragione quel tanto coi rispettivi interessi, per cui, in conseguenza della graduazione, non risultasse utilmente collocato.

Il pagamento della parte del prezzo di cui sopra dovra' eseguirsi parimente dall'aggiudicatario nei venti giorni dall'aggiudicazione anche quando da altri creditori sia stato promosso il giudizio senza bisogno che tale obbligo sia incluso nelle condizioni di vendita.

art. 28

Applicabilita' di norme.

(NOTA REDAZIONALE: Vedi, ora, art. 587 c.p.c. 1940.)

Testo: in vigore dal 01/10/1910

Le disposizioni degli artt. 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, sono applicabili anche nei giudizi di rivendita promossi dagli enti contemplati dalla presente legge nel caso dell'art. 689 cod. proc. civ.

art. 29

Esenzione dal bollo.

Testo: in vigore dal 01/10/1910

Gli atti per il procedimento coattivo sono esenti da tassa di bollo quando la somma, oggetto della vertenza, non superi le lire trenta, e sono scritti sulla carta bollata ordinaria da centesimi venticinque quando la somma superi le lire trenta e non le lire cento.

art. 30

Disposizioni finali.

Testo: in vigore dal 01/10/1910

Rimane in vigore degli antichi ordinamenti la parte riguardante le norme di conservazione, voltura, rinnovazione ed efficacia dei ruoli esecutivi per la riscossione dei cespiti mobiliari.

art. 31

Applicabilita' di norme.

Testo: in vigore dal 01/10/1910

Le disposizioni degli artt. 5 a 29 della presente legge, esclusa nell'art. 5 la parte concernente il richiamo agli artt. 3 e 4, sono applicabili ai procedimenti esecutivi per la riscossione delle tasse sugli affari. Il termine prefisso nell'ingiunzione e', anche in questo caso, portato a trenta giorni.



Ministero delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

DIR. CENTRALE: AFFARI GIURIDICI E CONTENZ. TRIBUTARIO

Risoluzione del 03/08/1999 n. 134

Oggetto:

Imposta di bollo - Atti di riscossione coattiva di entrate patrimoniali - R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

Sintesi:

Si forniscono chiarimenti in ordine all'imposta di bollo relativamente agli atti di riscossione coattiva di entrate patrimoniali posti in essere ai sensi del R.D. n.639/10.

Testo:

AL COMUNE DI CASSANO D'ADDA

Con la nota del 24 marzo 1997 codesto comune rappresenta che, per il recupero di crediti relativi alla concessione di aree per la realizzazione di alloggi di edilizia popolare in piano di zona di cui alla legge 8 aprile 1962, n.167, si e' avvalsa del procedimento esecutivo di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639 (recante norme per la riscossione coattiva di entrate patrimoniali).

Stante che i debitori hanno presentato atto di opposizione, codesta Amministrazione comunale ha provveduto a costituirsi nel giudizio instaurato davanti la locale Pretura.

Cio' posto, codesto Comune chiede di conoscere se i documenti prodotti nei procedimenti davanti al giudice ordinario (costituzione in giudizio, deposito di memorie, documenti esibiti a corredo delle pratiche, notificazioni etc.), in quanto atti e copie relativi al procedimento esecutivo per la riscossione di entrate patrimoniali del Comune, siano esenti dall'imposta di bollo.

Al riguardo si osserva che, a norma dell'art. 5 della Tabella, Allegato B, annessa al D.P.R. del 26 ottobre 1972, n. 642, sono esenti, tra l'altro, dal tributo in parola gli atti e le copie relativi al procedimento esecutivo per la riscossione delle entrate extratributarie dei Comuni.

Atteso che nella fattispecie in esame, a seguito del giudizio di opposizione di cui all'art. 3 del surrichiamato R.D. n. 639/10, viene ad instaurarsi un giudizio di opposizione di cui tale procedimento non rientra nella sfera di applicazione dell'art. 5 della citata Tabella (riguardante il procedimento di esecuzione) ma nell'ambito dell'art. 20 della vigente Tariffa del bollo (concernente il procedimento di cognizione).

Si ritiene pertanto che gli atti relativi al giudizio di opposizione di cui all'art. 3 del suddetto R.D. n. 639/10 siano soggetti ad imposta di bollo secondo la misura e le modalita' dell'art. 20 della citata Tariffa.